

COMUNE DI LATINA

**REGOLAMENTO TARIFFA
SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI**

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ARTICOLO 4 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ IN REGIME DI PRIVATIVA SULLE QUALI E' ISTITUITA LA TARIFFA

ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERO MERCATO

PARTE II – GLI ELEMENTI DELLA TARIFFA

ARTICOLO 7 – PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA

ARTICOLO 8 – SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

ARTICOLO 9 – SUPERFICIE UTILE

ARTICOLO 10 – ESCLUSIONE DALLA TARIFFA

ARTICOLO 11 – OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

ARTICOLO 13 – CATEGORIE DI UTENZA

ARTICOLO 14 – DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ARTICOLO 15 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

ARTICOLO 16 – DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ARTICOLO 17 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ARTICOLO 18 – SERVIZIO ATTIVO

ARTICOLO 19 – UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

ARTICOLO 20 – ATTIVITÀ TEMPORANEE

ARTICOLO 21 – MANIFESTAZIONI ED EVENTI

ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONE SUGLI IMBALLAGGI

ARTICOLO 23 – AGEVOLAZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ARTICOLO 24 – RIDUZIONI DELLA TARIFFA

ARTICOLO 25 – INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PARTICOLARI

PARTE III – LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ARTICOLO 26 – PIANO FINANZIARIO

ARTICOLO 27 – RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO

ARTICOLO 28 – TARIFFA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 29 – DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

ARTICOLO 30 – TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI

ARTICOLO 31 – ADEMPIMENTI

PARTE IV – PROCEDURE

ARTICOLO 32 – DENUNCE

ARTICOLO 33 – APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

ARTICOLO 34 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

ARTICOLO 35 – VIOLAZIONI E PENALITÀ

ARTICOLO 36 – CONGUAGLI E RIMBORSI

ARTICOLO 37 – RESPONSABILE

ARTICOLO 38 – PRIVACY

ARTICOLO 39 – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 40 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

[1] Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti nel Comune di Latina, con riferimento ai criteri previsti dall'articolo 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento ovvero le modalità di riscossione volontaria e coattiva e le penalità previste per le violazioni.

[2] Il presente regolamento disciplina, altresì, i rapporti tra l'utenza e i soggetti coinvolti nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

[1] Agli effetti del presente regolamento si intendono:

- per “Decreto”, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per “tariffa” ovvero TIA, il corrispettivo dovuto per l'utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- per “gestione dei rifiuti” il conferimento, la raccolta anche differenziata, il trasporto, il trattamento, il deposito, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, compreso il controllo di queste operazioni ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- per “servizio”, il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- per “Soggetto Gestore”: il Comune di Latina il quale riveste il ruolo di soggetto titolare dell'intero ciclo dei rifiuti, ivi compresa la titolarità della relativa tariffa;
- per “Gestore del Servizio”: il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- per “Contratto di Servizio” l'atto regolante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il Gestore del Servizio per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- per “Piano Finanziario”, il documento contabile contenente il fabbisogno finanziario da coprire tramite tariffa per gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti disciplinato dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

[1] Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Decreto oltre che dal regolamento comunale previsto dall'art. 198 comma 2 del predetto Decreto.

[2] Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

[3] Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è svolto nell'intero territorio comunale dal Gestore del Servizio nel rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, delle disposizioni comunali in materia e del Contratto di Servizio, mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 4 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

[1] Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune di Latina è istituita la Tariffa Integrata Ambientale sulla base del comma 1 dell'articolo 238 del Decreto e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 158/1999.

[2] La tariffa è deliberata dal Comune sulla base del Piano Finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 158/1999 ed è applicata e riscossa nel rispetto del presente Regolamento.

[3] L'introduzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani applicata dal Comune persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ IN REGIME DI PRIVATIVA SULLE QUALI È ISTITUITA LA TARIFFA

[1] Le attività di gestione dei rifiuti in regime di privativa soggette a tariffa sono:

- raccolta, trasporto e conferimento in impianti autorizzati dei rifiuti urbani;
- raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani per assimilazione avviati allo smaltimento;
- raccolte delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
- pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici, diserbo zanelle stradali, rimozione rifiuti abbandonati su aree pubbliche);
- pulizia delle spiagge;

- pulizia mercati e complessi pubblici;
- gestione delle piattaforme ecologiche per il conferimento dei rifiuti in forma differenziata;
- smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;
- smaltimento rifiuti indifferenziati;
- trattamento delle frazioni di rifiuti urbani recuperabili;
- attività di supporto, comunicazione, prevenzione e formazione.

ARTICOLO 6 – ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERO MERCATO

[1] Le attività relative alla gestione dei rifiuti non soggette a imposizione tariffaria risultano quelle definibili a libero mercato dalle disposizioni di riferimento. Queste, in base alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e susseguenti modifiche ed integrazioni, risultano:

- attività di recupero previste dall'accordo di programma di cui all'articolo 206 del sopracitato riferimento normativo;
- attività di recupero dei rifiuti assimilati;
- raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 221 commi 3 e 10 del Decreto e susseguenti modifiche ed integrazioni.

PARTE II – GLI ELEMENTI DELLA TARIFFA

ARTICOLO 7 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA

[1] La tariffa è applicata nei confronti di chiunque posseda oppure detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

[2] A tal fine, l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere il possesso o la detenzione dell'immobile.

[3] Anche in mancanza dei presupposti suddetti, il possesso o la detenzione di un locale per una utenza domestica si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

ARTICOLO 8 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

[1] La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, posseda o detenga, anche senza titolo specifico, locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

[2] Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune.

[3] Il Comune di Latina può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 2, la presentazione dell'elenco dei possessori o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

[4] Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili.

[5] Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tariffa, relativa a tale attività, è dovuta da chi la gestisce.

[6] Per le organizzazioni e/o associazioni ancorché prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

[7] Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

ARTICOLO 9 – SUPERFICIE UTILE

[1] La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Concorrono alla formazione della superficie complessiva degli immobili i box o garage costituenti pertinenza.

[2] La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

[3] La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).

[4] Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali. Per i distributori di carburanti sono soggetti a tariffa i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della

proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.

[5] Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

[6] Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali e pericolosi, non assimilabili agli urbani, in quanto le operazioni non sono esattamente localizzate, si applica una riduzione forfetaria della superficie soggetta a tariffa nelle percentuali sottoindicate:

- falegnamerie 10%
- autocarrozzerie 10%
- autofficine per riparazioni veicoli 10%
- gommisti 10%
- autofficine per elettrauto 10%
- officine meccaniche 10%
- studi medici, specialistici (dentisti, odontotecnici, etc.) 10%

[7] Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare della riduzione forfetaria per le attività di cui al comma 6, devono dimostrare al Comune di Latina – Ufficio tributi che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani, presentando entro il 31 gennaio di ogni anno documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE DALLA TARIFFA

[1] Non sono soggetti a tariffa i locali privi di utenze e mai utilizzati nel corso dell'anno, che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati.

[2] Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura e quelle ove, a norma di legge, venga dimostrata la gestione dei rifiuti secondo principi di libero mercato e non aprivativa.

[3] Sono inoltre esclusi dalla tariffa:

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
- solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;

- aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi liberi al servizio dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree scoperte adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, ad eccezione, in ogni caso, delle eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- i locali adibiti alle attività agricole (stalle, depositi attrezzi, ricoveri trattori, ecc.);

[4] Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali e rifiuti pericolosi come definiti dall'art. 184, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni, ivi compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, locali di servizio in genere o comunque aperti al pubblico, altri magazzini e depositi, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati (art. 195 comma 2, lettera e) D. Lgs. n. 152/2006).
- le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali e rifiuti pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti

alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;

- le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al comma 3 dell'art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

[5] Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

[6] Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui al comma 4, devono presentare all'Ufficio tributi del Comune di Latina, entro il 31 gennaio di ogni anno, la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

ARTICOLO 11 – OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

[1] L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree, e perdura sino alla data in cui il possesso o la detenzione cessa.

[2] Le variazioni nel corso dell'anno, compresi i subentri e le cessazioni del possesso o della detenzione dei locali ed aree, danno diritto alla conseguente modifica della tariffa a decorrere dalla data di variazione dichiarata dall'interessato o da data posteriore concordata con lo stesso.

ARTICOLO 12 – COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

[1] La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

ARTICOLO 13 - CATEGORIE DI UTENZA

[1] La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale caratterizzate da un'omogenea produzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani e da una diversa collocazione territoriale.

[2] Il Comune di Latina ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 238, comma 10 del D. Lgs. 152 del 2006.

[3] La categoria delle utenze domestiche comprende gli immobili adibiti ad abitazioni civili.

[4] Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, le attività artigianali, gli uffici pubblici e privati, le attività produttive in genere e le associazioni.

[5] La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal contratto di servizio, così com'è previsto dall'art. 198, comma 2 del D. Lgs. 152 del 2006.

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

[1] I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

[2] Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

[3] La tabella n. A 12 allegata indica l'intervallo dei coefficienti K_a e K_b che sono utilizzati per la determinazione della parte fissa e variabile della tariffa. Tali coefficienti saranno aggiornati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 15 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

[1] Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- domestiche residenti, ovvero unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'anagrafe generale del comune;
- domestiche non residenti, ovvero unità abitative occupate da persone che hanno stabilito in altro comune o all'estero la propria residenza.

[2] Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero dei componenti del nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa, è individuato nel numero dei soggetti conviventi, a

prescindere dall'esistenza dei vincoli di parentela o affinità, risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.

[3] Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune di Latina – Ufficio tributi, presentando entro 60 giorni apposita denuncia (in alternativa la variazione verrà desunta dai registri anagrafici). Eventuali variazioni del nucleo domestico in corso d'anno condurranno ad un ricalcolo dell'importo dovuto a far data dalla intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia (o di seguito alla acquisizione variazione dai registri anagrafici).

[4] Per le utenze domestiche non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Nel caso in cui l'utenza domestica sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato in due unità.

[5] Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

[6] Il Comune di Latina è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti il nucleo familiare, previa presentazione di adeguata documentazione, nei seguenti casi:

- congiunto anziano ricoverato in casa di riposo;
- congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.

ARTICOLO 16 – DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

[1] I locali e le aree che rientrano nella definizione di utenze non domestiche vengono accorpati in classe di attività omogenee determinate dal D.P.R. 158/1999, tabella 3a.

[2] La tabella n. A 13 allegata indica l'intervallo dei coefficienti Kc e Kd che sono utilizzati per la determinazione della parte fissa e variabile della tariffa relativi alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a TIA ed alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in kg/m² anno.

[3] Tali coefficienti saranno aggiornati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 17 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

[1] L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune.

[2] In mancanza od in caso di divergenza, la classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.

[3] Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel D.P.R. n. 158/1999, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

[4] Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

ARTICOLO 18 – SERVIZIO ATTIVO

[1] La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo.

[2] L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi) non comporta esonero o riduzione della tariffa.

ARTICOLO 19 – UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

[1] Le utenze non stabilmente attive previste all'articolo 7, comma 3 del D.P.R. n. 158/1999 sono quelle utenze che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per un periodo sotto i 183 giorni.

[2] Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta dell'utente del servizio al Comune di Latina – Ufficio tributi, con:

- l'impegno di non cedere i locali o le aree in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza domestica;
- la presentazione di una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza non domestica.

[3] Per le utenze non stabilmente attive si applica una riduzione del 50% sulla parte variabile.

[4] Alle utenze che superano i 182 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata la tariffa per intero.

[5] Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante disciplinata dal successivo articolo 20.

ARTICOLO 20 – ATTIVITÀ TEMPORANEE

[1] Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, si applica la tariffa giornaliera.

[2] La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di possesso o detenzione indicato nell'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettivo possesso o detenzione.

[3] In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

[4] La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale maggiorata del 50%.

[5] È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della tariffa annuale.

[6] È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori alla durata di 182 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.

[7] Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.

[8] L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del Comune di Latina. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare l'occupazione all'Ufficio tributi.

[9] Il pagamento della tariffa deve essere effettuato negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa (o del canone) di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, mediante versamento da effettuare direttamente a favore del Comune di Latina, con le stesse modalità previste per il versamento della tariffa in via ordinaria.

[10] Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 21 – MANIFESTAZIONI ED EVENTI

[1] Per il possesso o detenzione temporanee di aree e locali comunali, con o senza autorizzazione, come attività di intrattenimento (giostre e simili), eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune di Latina –

Servizio Ambiente, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto. Quest'ultimo sarà corrispondente ai costi che devono essere sostenuti per la pulizia della superficie. Il rilascio dell'autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti è subordinato al preventivo pagamento di tale importo.

ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONE SUGLI IMBALLAGGI

[1] La determinazione dell'importo tariffario per le varie fasce di utenza terrà conto dell'accordo di programma quadro tra C.O.N.A.I. e A.N.C.I. finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, nel quale si stabiliranno:

- l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio da versare ai Comuni determinati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio medesimo nonché in base alla stessa tariffa;
- gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
- le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.

ARTICOLO 23 – AGEVOLAZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

[1] Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi.

[2] Le componenti di costo variabile relative a:

- smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
- smaltimento dei materiali differenziati raccolti;
- tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica;

determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.

[3] Il minor costo sostenuto in un esercizio dal Comune di Latina per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato a riduzione del costo del servizio del secondo anno successivo.

[4] Il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto alla previsione, congiuntamente valutato, sarà computato a riduzione del costo del servizio del secondo anno successivo.

[5] Nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni previste dal D.P.R. n. 158/1999 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare:

A) per le utenze domestiche è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa, pari al 30% a favore delle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo di biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, purché il processo risulti controllato, avvenga ad idonea distanza dalle proprietà confinanti, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti. Lo sconto si applica dal mese successivo a quello di adesione al compostaggio domestico; il Comune di Latina verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra l'utenza perde diritto all'intera agevolazione annua, fatte salve le sanzioni previste dal regolamento RSU.

B) per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante attestazione ufficiale rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo; a questo proposito si stabilisce che:

- la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria;
- nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio avviati al recupero.

[6] Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre all'Ufficio tributi del Comune di Latina, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dichiarazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto autorizzato al quale i rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico.

[7] La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Su richiesta del Comune di Latina, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d.) per l'anno di riferimento e l'attestazione del soggetto incaricato del recupero dei rifiuti o qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di

dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero.

[8] La riduzione della parte variabile della tariffa, per i comportamenti virtuosi delle utenze domestiche, singole e/o collettive, che provvedono alla raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, mediante conferimento dei rifiuti prodotti in apposite isole ecologiche, sarà stabilita contestualmente al provvedimento annuale di approvazione della tariffa.

ARTICOLO 24 – RIDUZIONI DELLA TARIFFA

[1] La parte fissa e la parte variabile della TIA sono ridotte del 30% nei casi di:

A) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo da parte di utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in altro immobile ubicato all'interno del territorio comunale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione di cui all'art. 31, nella quale dovrà altresì essere espressamente dichiarato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, fatta salva ogni azione di controllo da parte del Comune di Latina;

B) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo da parte di utenti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località ubicate fuori del territorio comunale o nazionale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione di cui all'art. 31, nella quale dovrà altresì essere specificato di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, fatta salva ogni azione di controllo da parte del Comune di Latina.

[2] Per le unità immobiliari ubicate in una fascia di circa m. 2.000 dal perimetro della discarica comunale comprese nella perimetrazione verde, così come delineata nella carta toponomastica allegata, si applica, per disagio ambientale, la riduzione del 100% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa.

[3] Per le unità immobiliari comprese tra la perimetrazione rossa e la perimetrazione verde, così come delineata nella carta toponomastica allegata si applica, per disagio ambientale, la riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa.

[4] Nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale si applica la riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa.

ARTICOLO 25 – INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI PARTICOLARI

[1] Il Comune di Latina, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:

- soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
- utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune. L'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o beneficiarie del reddito minimo di inserimento ed aggiornata annualmente.
- utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali.
- associazioni di volontariato che siano anche ONLUS regolarmente iscritte all'apposito albo comunale, che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari.

[2] I requisiti specifici dei soggetti fruitori degli interventi sono determinati annualmente, con apposito atto dell'organo Comunale competente.

[3] Le agevolazioni individuali previste non sono cumulabili tra loro.

[4] Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti Uffici Comunali, utilizzando gli appositi moduli, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli Uffici vaglieranno le istanze ed individueranno i nominativi di quanti hanno diritto all'assistenza.

[5] Le agevolazioni sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

[6] Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

[7] Il Comune si impegna, attraverso l'attivazione di uno specifico fondo a bilancio, a coprire i costi di tali esoneri, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio.

PARTE III – LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ARTICOLO 26 – PIANO FINANZIARIO

[1] Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 238, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 il Gestore del Servizio trasmette gli elementi utili al Comune di Latina per la redazione del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro il 30 novembre, per le approvazioni di rito.

[2] Il Piano Finanziario comprende:

- il costo dei servizi di igiene urbana coperti da tariffa;

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie.

[3] Il Comune di Latina provvede annualmente entro il 31 dicembre ad elaborare ed approvare il piano finanziario necessario ai fini della determinazione delle tariffe ed al loro aggiornamento annuale.

ARTICOLO 27 - RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO

[1] Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale organizzativo,
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa,
- la ricognizione degli impianti esistenti,
- con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le motivazioni.

ARTICOLO 28 - TARIFFA DI RIFERIMENTO

[1] Sulla base del Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, il Comune di Latina determina la tariffa di riferimento, nel rispetto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

[2] La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonché per graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 29 - DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

[1] Il Comune delibera annualmente, in base alla classificazione ed ai criteri sopraesposti, le tariffe per singole categorie e sottocategorie da applicare per l'anno successivo.

[2] In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

[3] La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio corredati dal piano finanziario e dalla relazione descrittiva del servizio a sua volta forniti all'Ente dal Soggetto Gestore del servizio.

ARTICOLO 30 – TASSE, IMPOSTE ED ADDIZIONALI

[1] Ai sensi dell'articolo 2 comma 44 del D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, il tributo ambientale provinciale di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.

[2] La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.

[3] Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

ARTICOLO 31 – ADEMPIMENTI

[1] Il Soggetto Gestore dovrà provvedere entro il mese di giugno a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui agli artt. 26 e 27 del presente regolamento.

[2] I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 189, comma 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 secondo le modalità previste dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 70.

PARTE IV – PROCEDURE

ARTICOLO 32 – DENUNCE

[1] I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 1 dell'articolo 238 del D. Lgs. n. 152/2006, presentano all'Ufficio tributi del Comune di Latina entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione, denuncia unica dei locali ed aree.

[2] La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune di Latina e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

[3] La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.

[4] In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 60 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.

[5] La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto passivo della TIA (data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza);
- i dati identificativi degli occupanti l'alloggio;
- l'ubicazione, superficie, destinazione d'uso e riferimenti catastali (foglio, particella e sub) dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio del possesso o detenzione;
- la sottoscrizione con firma leggibile del richiedente;
- la fotocopia del documento di riconoscimento.

[6] La denuncia iniziale o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:

- i dati anagrafici del legale rappresentante o altro (data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali lo scopo sociale, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT, la sede principale;
- l'ubicazione, superficie, destinazione d'uso e riferimenti catastali (foglio, particella e sub) dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio del possesso o detenzione;
- la sottoscrizione con firma leggibile del richiedente;
- fotocopia del documento di riconoscimento.

[7] All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

[8] La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune di Latina – Ufficio tributi nel momento in cui avviene e comunque entro 60 giorni dal suo verificarsi.

[9] Le esclusioni, riduzioni ed agevolazioni devono essere appositamente richieste dagli interessati.

ARTICOLO 33 – APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

[1] La tariffa è applicata e riscossa dal Comune di Latina.

[2] La tariffa può essere riscossa direttamente dal Comune di Latina anche mediante affidamento, congiuntamente o disgiuntamente, delle attività di riscossione, liquidazione ed accertamento a terzi in conformità all'art. 52 D. Lgs. n. 446/1997.

[3] La riscossione della tariffa avviene mediante l'emissione e l'invio agli utenti di specifiche fatture.

[4] La tariffa è commisurata ad anno solare ed il pagamento potrà avvenire o in unica soluzione o in due rate semestrali o in tre rate quadrimestrali o in quattro rate trimestrali.

[5] Il Comune di Latina provvede alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme stabilite dalla legislazione vigente, dal presente regolamento, anche mediante soggetti terzi, come identificati nel comma 2.

[6] Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati operanti nel territorio, ovvero tramite domiciliazione bancaria.

[7] Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

[8] Trascorsi sessanta giorni dalla scadenza, nel caso il pagamento non sia ancora stato effettuato, il Comune di Latina emetterà un sollecito, notificato con raccomandata A.R., fissando i termini per il pagamento.

[9] In caso di mancato pagamento del sollecito di cui al comma precedente, il Comune di Latina avvierà le procedure di riscossione coattiva.

[10] Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto all'originaria scadenza è consentito, su richiesta dell'utente, nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti; in questa fattispecie, è facoltà del Comune di Latina, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate bimestrali; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso di interesse legale, oltre che un diritto fisso di segreteria pari a euro 15,00. Per importi superiori a euro 10.000,00 sarà richiesta dal Comune di Latina, garanzia fideijussoria bancaria o assicurativa, pena l'impossibilità di dar corso alla richiesta di rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.

ARTICOLO 34 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

[1] Il Comune di Latina esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.

[2] A tale scopo può:

- richiedere notizie e/o inviare questionari relativi ai presupposti di applicazione tariffaria;
- richiedere l'esibizione di contratti di locazione, scritture private o altri atti utili;

- richiedere copia di planimetrie catastali o sviluppate da tecnico abilitato di locali ed aree con indicazione del loro utilizzo;
- verificare direttamente le superfici con sopralluogo previa accettazione da parte dell'utente e/o nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione vigente;
- accedere alle banche dati in possesso proprio o di altri soggetti (Camera di Commercio, Agenzie fiscali, Catasto elettrico, ecc.) nella forme previste da apposite convenzioni o accordi nel rispetto della vigente normativa sulla privacy;
- organizzare campagne di analisi, in collaborazione con il Soggetto Gestore atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche ai fini dell'aggiornamento dei dati necessari per il computo della parte variabile della tariffa.

[3] In caso di mancata presentazione della denuncia, il Comune di Latina determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che il possesso o la detenzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

[4] In base all'esito delle verifiche effettuate, e sempre che il Comune di Latina non provveda direttamente a norma del successivo comma 5, se esse dovessero comportare l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati con raccomandata postale A.R., con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza, può, nello stesso tempo, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica degli elementi indicati nella comunicazione inviata. In base agli elementi concordati con l'utente, il Comune di Latina provvede ad emettere la relativa fattura, anche mediante soggetti terzi, come indicato nell'articolo 32. Decorso il termine assegnato il Comune di Latina provvede ad emettere nei confronti degli utenti con i quali non si è raggiunto il predetto accordo, ovvero che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, gli avvisi di cui al successivo comma 5.

[5] In caso di denuncia infedele, incompleta od omessa, si provvede a notificare al soggetto obbligato un avviso motivato di rettifica della denuncia con richiesta del pagamento della maggiore tariffa dovuta o determinata. I versamenti sono dovuti entro 60 giorni dalla notifica.

ARTICOLO 35 – VIOLAZIONI E PENALITÀ

[1] Per ogni violazione al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 500,00 previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

[2] Qualora l'utente non effettui il pagamento del sollecito di cui al comma 8 dell'art. 33 nel termine ivi indicato, il Comune di Latina, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto, addebita interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, a titolo di risarcimento per il danno finanziario.

[3] In caso di emissione dell'avviso di cui al comma 5 dell'art. 34, oltre agli interessi di cui al punto precedente, si applicherà una penalità pari al 10% della tariffa dovuta, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'attivazione della procedura.

[4] L'attività di controllo deve essere espletata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento del servizio.

ARTICOLO 36 – CONGUAGLI E RIMBORSI

[1] Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

[2] Nei casi di errore e di duplicazione della tariffa il Comune di Latina dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni dalla domanda del contribuente presentata all'Ufficio tributi del Comune, a pena di decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento.

ARTICOLO 37 - RESPONSABILE

[1] Al Dirigente del Servizio competente per materia del Comune di Latina sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa, compresa la firma degli avvisi, dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative e degli atti necessari per la riscossione coattiva. E' facoltà del Dirigente procedere alla nomina di un Funzionario a cui delegare le sopra attività descritte.

[3] Il Gestore del Servizio, per le attività di propria competenza, procede a nominare un responsabile del procedimento da comunicare al Sindaco, che esercita tale funzione verso l'esterno e quindi nei confronti del Comune e degli utenti.

ARTICOLO 38 – PRIVACY

[1] I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

[2] Ai soggetti terzi, incaricati all'espletamento delle attività di cui all'art. 33, i dati personali sono comunicati per il corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I titolari del trattamento dei dati, conseguentemente, sono i soggetti terzi a cui sono affidate le attività di cui all'art. 33.

[3] Qualora a supporto della propria attività di gestione della tariffa, il Comune di Latina affidi ad un soggetto terzo, un incarico funzionale alla gestione della tariffa, sono trasferiti allo stesso i dati acquisiti per l'applicazione della tariffa ed il titolare del trattamento dei dati è il soggetto terzo.

ARTICOLO 39 - DISPOSIZIONI FINALI

[1] Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2011, ai sensi del comma 2 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

[2] Dal 1° gennaio 2006 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del Testo Unico Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. A decorrere dal 1° gennaio 2011, è inoltre soppressa l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997. Sono parimenti sopprese tutte le norme regolamentari che sono in contrasto con il presente Regolamento.

[3] L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 31 dicembre 2005, come anche della Tariffa di Igiene ambientale ex art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 i cui presupposti si sono verificati successivamente al 1° gennaio 2010, sono gestiti dal Comune.

[4] L'accertamento e la riscossione della TARSU ex D. Lgs. n. 507/1993 e della TIA ex art. 49 D. Lgs. 22/1997 continuano ad essere disciplinati in base ai regolamenti ed alle convenzioni vigenti in relazione alle singole annualità d'imposta e tenuto conto di quanto affermato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009.

[5] Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della TIA ex art. 49 D. Lgs. 22/1997 saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa.

ARTICOLO 40 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

[1] Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

[2] Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica.

Appendice ed allegati al regolamento

A1 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + Ip_n - X_n) + Ck_n,$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento,

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente,

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente,

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento,

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento,

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

A2 DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

- Costi operativi di gestione CG suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
- Costi comuni CC
- Costi d'uso del capitale CK

A3 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)
- Costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT)
- Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)

A4 ALTRI COSTI (AC)

Nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata sono riferiti a:

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR)

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

A5 COSTI COMUNI (CC)

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC)
- Costi generali di gestione (CGG)
- Costi comuni diversi (CCD)

A6 COSTI D'USO DEL CAPITALE CK

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito.

$$(Ck_n = Amm_n + Acc_n + R_n).$$

La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$$R_n = r_n(KN_{n-1} + I_n + F_n) \text{ ove}$$

r_n è il tasso di remunerazione del capitale impiegato,

KN_{n-1} il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette),

I_n gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento,

F_n il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati.

A7 CALCOLO TARIFFA BINOMIA

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile:

$$\Sigma TF = \Sigma TF + \Sigma TV$$

A8 PARTE FISSA

La parte fissa ΣTF coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

In caso di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, il Gestore del Servizio è tenuta a chiedere al soggetto che gestisce l'impianto la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

A9 PARTE VARIABILE

La parte variabile ΣTV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che sono misurati da parte del Gestore del Servizio mediante indagine sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici.

Nella parte variabile si terrà conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata che si esplicano attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota, da determinarsi in base proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e delle attività in materia di raccolta differenziata.

A10 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile posseduto o detenuto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il Comune di Latina fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti per agevolare il calcolo tariffario viene preso come componenti la famiglia il numero di due.

La quota fissa pertanto è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m² per la superficie dell'utenza in m² corretta secondo un coefficiente di adattamento Ka, secondo la:

$$TFd(n, Sr) = Quf \cdot Sr \cdot Ka(n)$$

dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a Sr mentre Quf è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di adattamento Kb per il costo unitario secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

ove TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare, Cu il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da queste ultime. Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento Kb:

$$Quv = Q_{tot} / \sum nN(n) \cdot Kb(n)$$

con Q_{tot} quantità totale rifiuti N(n) numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare Kb(n) coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

A11 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti

prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali raccolti dal Gestore del Servizio indicati nell'apposita tabella di appendice.

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m² per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la:

$$TFnd(ap, Sr) = Quap \cdot Sr \cdot Kc(ap)$$

dove Tfnd(ap, Sr) è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr; Quap è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; Sr la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e Kc il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kd secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sr) = Cu \cdot Sr \cdot Kd(ap).$$

Dove con TVnd(ap, Sr) è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr, con Cu il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con Kd(ap) il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in kg/m². (Vedi tabella di appendice).

TABELLE COEFFICIENTI E INDICI DI PRODUZIONE RIFIUTI

A12 Tabella coefficienti utenza domestica

Numero dei Componenti Familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo Familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,86	1,0
2	0,94	1,8
3	1,02	1,8
4	1,10	2,2
5	1,17	2,9
6	1,23	3,4
Oltre 6	1,23	3,4

A13 Tabella coefficienti utenze non domestiche

Tipologia attività	Kc	Kd
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,520	5,65
Cinematografi e teatri	0,425	4,25
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,475	4,80
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,740	7,45
Stabilimenti balneari , terme e simili	0,560	6,18
Esposizioni autosaloni	0,445	5,12
Alberghi con ristorazione	1,335	14,67
Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere	1,020	10,98
Case di cura e riposo, carceri, collegi	1,180	13,55
Ospedali	1,260	15,67
Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori,	1,220	13,55
Banche ed istituti di credito	0,860	7,89
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,070	11,26
Edicola, tabaccaio, farmacia	1,200	13,21
Negozi particolari quali filatelia. Tende e tessuti, antiquario, cappelli ed ombrelli, tappeti	0,790	7,90
Banchi di mercato di beni durevoli	1,335	14,63
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,050	10,32
Attività artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	0,865	9,10
Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista	1,065	11,58
Attività industriali con stabilimenti di produzione	0,605	8,20
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,655	8,10
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,8905	90,55
Mense, amburgherie, birrerie	3,500	39,80
Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	4,2705	64,77
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,915	21,55
Plurilicenze alimentari e miste	1,915	21,50
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	6,7455	98,96
Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	1,980	18,20
Banchi di mercato di generi alimentari	5,030	60,50
Discoteche, night club, sala giochi	1,285	16,83